



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 9 Febbraio 2017

IVA

Il nuovo regime sanzionatorio per le operazioni inesistenti

di **Marco Peirolo**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Per minimi e forfettari esonero dallo spesometro

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Potere di autotutela e cessazione della materia del contendere

di **Luigi Ferrajoli**

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Redditi PF 2017

di **Armando Fossi**

LAVORO E PREVIDENZA

Riduzione INPS forfettari: indietro tutta sul rinnovo dell'opzione?

di **Marco Bomben**

PROFESSIONISTI

Hope it helps, Explain me this: come sbagliare, senza accorgersene

di **Stefano Maffei**

Il nuovo regime sanzionatorio per le operazioni inesistenti

di **Marco Peirola**

La [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16679 del 2016](#), è intervenuta chiarendo l'ambito applicativo del [comma 9-bis.3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#), come novellato dal D.Lgs. 158/2015, di **riordino del sistema sanzionatorio**.

La norma in esame, nel disciplinare l'ipotesi di **errata applicazione del reverse charge alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta**, dispone che, *“se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”*. La norma prosegue stabilendo che **“la disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro”**.

Sulla portata di tali previsioni, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015 ha sottolineato che, *“nel comma 9-bis.3 viene disciplinata l'ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. In tale evenienza nella contabilità IVA devono essere eliminati sia il debito che il credito erroneamente registrati, con effetti neutrali. È salvaguardato il diritto al recupero dell'imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva od oggettiva) attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 546 del 1992. **La medesima procedura si applica anche per le operazioni inesistenti, con effetti sostanzialmente neutri, salvo in questo caso l'applicazione della sanzione dal 5 al 10 per cento dell'imponibile**”*.

Ciò significa che quest'ultima sanzione, prevista per la specifica ipotesi di errata applicazione del *reverse charge* alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, è irrogata anche in caso di effettuazione di **operazioni inesistenti soggette ad inversione contabile**.

Nella [sentenza n. 16679/2016](#), però, i giudici di legittimità hanno limitato l'applicazione della sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro, alle operazioni inesistenti che siano anche esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, **escludendo che il predetto regime sanzionatorio possa estendersi alle ipotesi in cui le operazioni inesistenti siano imponibili**.

Nella pronuncia, si afferma che, in base al [comma 9-bis.3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#), *“devono essere espunti sia il debito computato che la detrazione operata nelle liquidazioni dell'imposta anche nei casi di operazioni inesistenti che siano astrattamente «esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta e che siano regolate dal cessionario coll'inversione contabile interna»”, per poi aggiungere che, “per l'insidiosità che verosimilmente si ritiene che tale fattispecie rivesta, trova solo in tale ultimo caso applicazione la sanzione amministrativa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile (con un minimo di mille euro)”. Con la conseguenza che “**i più favorevoli trattamenti fiscali e sanzionatori introdotti dal comma 9-bis.3 non trovano applicazione nel caso di operazioni imponibili soggettivamente inesistenti ancorché regolate in regime domestico d'inversione contabile.** La diversa conclusione, che potrebbe essere desunta dal non chiaro tenore della relazione illustrativa laddove si parla di «procedura», non rileva poiché ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione (Cass. 1654/1962)”.*

Né, rileva la Suprema Corte, è possibile giustificare una diversa conclusione sulla base del contenuto del settimo comma dell'[articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#), anch'esso modificato dal citato D.Lgs. n. 158/2015, **dovendosi intendere limitato alla sfera del cedente o prestatore.**

La nuova disposizione, nel prevedere che, *“se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”*, fa infatti ora specifico riferimento al cedente o prestatore, tant'è che la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 157/2008 ha chiarito che **la modifica è stata introdotta per “rendere chiaro che la relativa prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge”**, caratterizzate dalla circostanza che il debitore dell'imposta è il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore.

Ne discende, secondo la sentenza in commento, che il riformulato settimo comma dell'[articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972](#) non è diretto a garantire la neutralità dell'imposta in capo al destinatario dell'operazione inesistente, trovando ancora applicazione il **principio generale di indetraibilità** enunciato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (es. causa C-424/12, *Fatorie*).

Ferma restando l'inapplicabilità delle esimenti di diritto interno previste per le violazioni meramente formali, ovverosia per quelle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sul tributo, i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabili le **sanzioni da dichiarazione infedele e da indebita detrazione**, di cui agli [articoli 5, comma 4](#), e [6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997](#). Con rideterminazione, però, nella misura, rispettivamente, dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (dichiarazione infedele) e del 90% dell'ammontare della detrazione compiuta (indebita detrazione), per ciò che riguarda le violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2016, in applicazione del **principio del favor rei**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri di più >](#)

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Per minimi e forfettari esonero dallo spesometrodi **Fabio Garrini**

Tra i chiarimenti recentemente resi dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017 e poi rifusi nella [circolare 1/E/2017](#) constano alcune puntualizzazioni riguardanti il **nuovo spesometro trimestrale**, introdotto dal D.L. 193/2016 attraverso la modifica dell'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#). Tra queste, si evidenzia la conferma **dell'esonero** dall'invio dei dati delle fatture per i contribuenti che hanno aderito ai **regimi agevolati** per i contribuenti di minori dimensioni.

-

Minimi e forfettari

Con riferimento ai soggetti obbligati, il nuovo adempimento si presenta con un ambito di applicazione estremamente ampio. Diversamente dal precedente spesometro, che al contrario contava diverse ipotesi di esclusione, la norma prevede solo uno specifico **esonero, quello previsto a favore dei piccoli agricoltori** con ridotto volume d'affari ([articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)), ma con esclusivo riferimento a quelli **situati nelle zone montane** di cui [articolo 9 D.P.R. 601/1973](#). Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati: in particolare, la comunicazione riguarderà i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle **autofatture** emesse dai cessionari.

Ancorché non previsto espressamente dalla norma, si ritenevano esclusi dall'obbligo di trasmissione trimestrale delle fatture, sia emesse che ricevute e registrate, anche i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti agli effetti dell'Iva** e, in particolare, coloro che si avvalgono del **regime forfettario**, così come coloro che ancora oggi possono applicare il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile (cosiddetti "minimi"). Questa convinzione, che si ritraeva dai chiarimenti forniti in relazione al precedente adempimento analogo ([circolare AdE 24/E/2011](#)), è stata **confermata** dai chiarimenti forniti nel *forum* e nella [circolare AdE 1/E/2017](#) anche in relazione al nuovo adempimento.

La motivazione è legata al fatto che l'invio dei dati in questione ha come principale fine la **prevenzione di illeciti nel campo Iva** ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Poiché tali soggetti non annotano le fatture, non addebitano l'imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva, non avrebbe alcuna finalità l'estensione ad essi di tale obbligo.

Essendo pertanto soggetti esclusi dal mondo Iva, vengono di conseguenza esonerati dall'adempimento relativo alla comunicazione delle fatture. A dire il vero, **solo le operazioni attive sono fuori campo Iva**, mentre gli acquisti normalmente hanno Iva esposta, seppur per essi non detraibile. Vi sarebbe quindi potuto essere il dubbio che almeno gli acquisti potessero essere oggetto di comunicazione, onde evidenziare l'abbinamento con quelle emesse dai relativi fornitori.

Da notare, invece, che **l'esclusione** per tali soggetti è **globale**, essendo del tutto esonerati, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, **tanto per le operazioni attive che quelle passive**.

Va infine segnalato che tali soggetti risultano altresì **esclusi** anche dalla **comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva**; il nuovo [articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#) prevede l'esonero a favore di coloro che **non** sono **obbligati** alla presentazione della **dichiarazione** annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni, che fruiscono di **regimi particolari** o di soggetti che, in ragione della tipologia di operazioni effettuate, godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. **Tra questi certamente ricadono anche i contribuenti che utilizzano il regime forfettario o quello dei minimi.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTENZIOSO

Potere di autotutela e cessazione della materia del contendere

di Luigi Ferrajoli

Una peculiare vicenda in materia di esercizio del potere di autotutela è stata oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione con la [sentenza n. 730 del 13 gennaio 2017](#).

Questa la vicenda: l'Agenzia delle Entrate ha recuperato nei confronti della società Iva per l'anno d'imposta 2003, con avviso che la contribuente ha impugnato, ottenendone **il parziale annullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale**. A seguito della pronuncia di primo grado **l'Agenzia delle Entrate ha annullato l'avviso** deducendo a fondamento dell'autotutela **un errore tecnico**, del quale non ha precisato la natura; in questo contesto **la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello** comunque proposto **dalla società, escludendo la cessazione della materia** del contendere invocata dall'Ufficio, **a cagione della mancanza d'indicazione della natura del prospettato errore tecnico**.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la pronuncia di secondo grado deducendo la violazione dei principi in materia di cessazione della materia del contendere statuiti dall'[articolo 46 del D.Lgs. 546/1992](#) nella parte in cui prescrive che: **"Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"**, nonché **dall'articolo 100 c.p.c., a mente del quale: "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"**.

In particolare, **l'Ufficio eccepiva** la circostanza secondo la quale **una volta annullato il provvedimento** impositivo il giudice dell'appello non avrebbe potuto esprimersi essendo oramai **venuto meno l'interesse della parte contribuente all'ottenimento di una pronuncia**.

In particolare, rileva la Corte: **"L'eliminazione dal mondo giuridico, sia pure per un non meglio specificato errore tecnico dell'avviso impugnato, comporta che la prosecuzione del processo non possa produrre per i contribuenti alcun utile risultato ulteriore, essendo incompatibili col giudizio tributario pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa impositiva già esercitata (tra varie, [Cass. n. 4744/06](#), secondo cui non osta l'eventualità – nella specie solo prospettata – di una successiva rimozione dell'annullamento in autotutela, nonché [n. 19947/10](#), che ha affermato l'applicabilità del [D.Lgs. 546/1992, articolo 46](#), anche qualora l'atto impugnato, benché annullato in autotutela, sia sostituito con altro atto identico). Nè tale opzione vulnera il diritto di difesa del contribuente, che la giurisprudenza di questa Corte identifica come limite all'esercizio del potere di autotutela (vedi, fra varie, [Cass. n. 7335/10](#) e [n. 14219/15](#)): se è vero che l'esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, sicchè, **rimosso con effetti ex tunc l'atto di accertamento illegittimo o infondato**, l'amministrazione finanziaria è tenuta all'esercizio della potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti, vero è altresì che **il contribuente potrà****

impugnare con pienezza di tutela l'atto col quale sarà stata esercitata la pretesa".

Sebbene la statuizione della Corte sia giuridicamente corretta in punto di **individuazione dell'operatività dei principi** sulla cessazione della materia del contendere, non si condivide la pronuncia in **punto di spese della lite** relativamente alle quali la Suprema Corte ha disposto la **compensazione** in ragione di una generica "*particolarità della controversia*".

Si ritiene, al contrario, che nella fattispecie sussistessero tutti gli elementi per **rilevare la soccombenza dell'Ente impostore**, atteso che la **cessazione della materia del contendere**, intervenuta solamente in grado di appello, sia dovuta unicamente al **comportamento dell'Amministrazione finanziaria** che si è avveduta **in ritardo dell'erroneità dell'atto impositivo** emesso, costringendo il contribuente a promuovere ben due gradi di giudizio.

Si ritiene che nella fattispecie – stante anche **la compensazione delle spese del giudizio** – sarebbe proponibile un'azione di **risarcimento del danno** per il riconoscimento oltre che **delle spese vive** sostenute per il contenzioso anche dell'eventuale **danno patrimoniale** eventualmente generato dallo smobilizzo di risorse economiche per fronteggiare la **pretesa in via provvisoria avanzata dall'Ufficio**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL
PROCESSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Redditi PF 2017

di Armando Fossi

Con il [provvedimento n. 22484 del 31 gennaio 2017](#), l'Agenzia delle Entrate **ha approvato in via definitiva** il modello Redditi Persone Fisiche 2017 e le relative istruzioni, concernente il periodo d'imposta 2016.

Nella versione definitiva del modello trovano spazio le **novità fiscali** del 2016. Nel proseguo se ne evidenziano alcune.

Frontespizio

Una prima novità è costituita dall'**eliminazione della casella** "*Dichiarazione integrativa a favore*".

A seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 5 del D.L. 193/2016](#), **il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore** del contribuente è stato "equiparato" a quello previsto per la presentazione dell'integrativa a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, qualora occorra presentare una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

"School bonus"

Debutta in dichiarazione il credito d'imposta del 65%, da ripartirsi in 3 quote annuali di pari importo, introdotto dalla L. 107/2015, per le erogazioni liberali, fino a 100 mila euro, destinate alla realizzazione di **nuove strutture scolastiche**, nonché alla **manutenzione** e al **potenziamento** di quelle esistenti.

"Patent box"

Nel quadro di determinazione del reddito d'impresa, è **stato inserito un apposito campo** riservato all'indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di *ruling* e la data di sottoscrizione dell'accordo, **al fine di consentire l'accesso** al beneficio "*patent box*" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata la stessa istanza.

Costi black list

A seguito dell'abrogata disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti

negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi “*black list*” **sono stati eliminati** i righe per l’indicazione di dette spese nei quadri di determinazione del reddito d’impresa.

Leasing per abitazione principale

La legge di Stabilità 2016 ha disposto una specifica detrazione Irpef del 19%, a favore di contribuenti con un **reddito complessivo non superiore** a € 55.000, dei canoni di *leasing* pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

L’importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione non può essere:

- superiore a € 8.000, se alla data di stipula del contratto si avevano meno di 35 anni;
- superiore a € 4.000, se alla stessa data si avevano 35 o più anni.

Il beneficio spetta anche sull’eventuale prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell’immobile oggetto di *leasing*; in tal caso, il prezzo agevolabile non può superare i 20mila euro, se si aveva meno di 35 anni, ovvero i 10 mila euro, se si aveva 35 o più anni.

I soggetti che nel 2016 hanno beneficiato di tale detrazione, **dovranno compilare** il nuovo rigo RP14 del modello Redditi 2017.

Videosorveglianza

Il **nuovo CR17** è dedicato al credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 dalle persone fisiche, non professionisti o imprenditori, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza; al riguardo **si evidenzia che**:

- la percentuale del credito d’imposta **non è ancora nota**, in quanto dovrà essere stabilita da un provvedimento delle Entrate, entro il 31 marzo 2017;
- spetta a condizione le spese per videosorveglianza **siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo**. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.

Bonus mobili per giovani coppie

Nella sezione III C del quadro RP è stato inserito il **rigo RP58** per l’incentivo, introdotto dalla Stabilità 2016, a favore delle **giovani coppie** (in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni), sposate o conviventi da almeno tre anni, che nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

Tali contribuenti possono **detrarre il 50% delle spese sostenute**, fino a un tetto massimo di 16 mila euro, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

Terreni di coltivatori diretti/IAP

Ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agricolo per i **terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola, non va più operata l'ulteriore rivalutazione che, nel 2015, si applicava nella misura del 10%.

Credito da integrativa a favore

Da quest'anno è stato inserito il nuovo **quadro DI** utilizzabile dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa **va indicato** il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si ricorda infine che **il modello dovrà essere presentato:**

- dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 settembre 2017** se la presentazione viene effettuata per **via telematica**, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.



LAVORO E PREVIDENZA

Riduzione INPS forfettari: indietro tutta sul rinnovo dell'opzione?di **Marco Bomben**

I **contribuenti forfettari** di cui all'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#) già **beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016**, **non devono presentare una nuova comunicazione** per poter beneficiare della riduzione contributiva del 35% anche nel 2017.

È questo uno dei principali chiarimenti resi dall'INPS con la [circolare n. 22](#) dello scorso 31 gennaio.

È noto che i titolari di partita Iva in regime forfettario hanno a disposizione due diversi regimi contributivi: **ordinario** oppure **agevolato**. In particolare, l'accesso a quest'ultimo ha **natura facoltativa** ed è **subordinato** al possesso dei seguenti **requisiti**:

- svolgere un'**attività di impresa**;
- obbligo di iscrizione alla gestione **INPS artigiani e commercianti**.

Di conseguenza, restano esclusi dall'agevolazione i soggetti che svolgono **attività professionali** per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata INPS**.

Fino all'anno scorso si riteneva che i soggetti beneficiari della riduzione dovessero necessariamente **rinnovare** l'opzione annualmente per estenderne la validità all'annualità in corso.

Il recente documento di prassi, invece, ha precisato che i soggetti **già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016**, possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per l'anno in corso, **senza la necessità di ulteriori adempimenti**, a condizione che:

- permangano i **requisiti di accesso al regime** di agevolazione fiscale;
- **non** abbiano prodotto **espressa rinuncia** allo stesso.

Si segnala il paradossale **contrasto tra l'interpretazione resa dall'ente e il tenore letterale dell'[articolo 1, comma 83, della L. 190/2014](#)** (legge di Stabilità 2015) il quale prevede espressamente che *"i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito..."*.

Nessun dubbio invece sul fatto che i soggetti che hanno **intrapreso nel 2016 una nuova attività** d'impresa e per la quale intendono beneficiare anche **nel 2017 del regime agevolato** debbano manifestare tale volontà **presentando un'apposita istanza**.

Il modulo di domanda è disponibile sul portale dell'ente accedendo al proprio "*cassetto previdenziale artigiani e commercianti*" e deve essere compilato e **trasMESSO in via telematica entro** il termine perentorio del **28 febbraio 2017**. Nel caso in cui la **comunicazione sia inviata successivamente**, il contribuente potrà beneficiare dell'agevolazione **soltanto a partire dal periodo successivo**.

Infine, con riferimento alle nuove partite Iva, ovvero ai contribuenti che intraprendono una **nuova attività nel corso del 2017**, la citata [circolare n. 22](#) ribadisce che gli stessi dovranno comunicare l'opzione per il regime agevolato con la **massima tempestività** rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Hope it helps, Explain me this: come sbagliare, senza accorgersene

di **Stefano Maffei**

Oggi non mi occupo di una parola ma di un **atteggiamento** alquanto comune tra gli italiani e, più in generale, i *non-native speakers of English*. L'atteggiamento è quello di 'innamorarsi' di alcune **espressioni sbagliate** ma ritenute accettabili forse per averle lette ripetutamente sui *forum*, i *social network*, etc etc. La conseguenza dell'**innamoramento** è l'uso smodato di quelle espressioni nella corrispondenza con clienti e colleghi stranieri – e qui cominciano i problemi.

Hope it helps è un classico esempio. Un inglese forbito direbbe che questa frase *is the sign-off of countless second-language English speakers* (è la **firma inconfondibile** di una infinità di persone che non sono di madrelingua inglese).

Mi capita di leggere *Hope it helps* spesso, specialmente in calce a messaggi di posta elettronica in cui l'interlocutore ha appena fornito una **spiegazione** (*explanation*) o un **parere** (*advice*). Nelle intenzioni, sarebbe la traduzione di **spero che il mio parere ti sia d'aiuto**.

Ma quell'espressione è sbagliata, non usatela mai più. La ragione sta tutta nel pronome *it* che in inglese suona vago. So benissimo che quando la scrivete pensate che *it* si riferisca al parere appena fornito, inteso nel suo complesso. Ma un inglese rimarrebbe per un attimo confuso, cercando di ricostruire a ritroso a cosa si riferisca quel misterioso '*it*'. Utilizzate piuttosto *Hope this helps*, visto che '*this*' (qui dovete credermi, anche se so che può sembrarvi strano) identifica assai meglio il complesso del parere appena reso. Per evitare qualsiasi confusione io suggerirei però *I hope this advice helps* oppure *This is my advice – I hope it helps*.

Stesso discorso vale per *Explain me this!* la tipica frase che gli italiani usano per tradurre *Spiegami questo!*. Scorrete il dizionario e scoprirete la costruzione "*explaining [something] to [somebody]*". È una costruzione che non ammette l'eliminazione del *to*. D'ora in poi, quindi, esordite con "*Could you please explain to me (puoi per favore spiegarmi) what is the problem /why we lost the case /where we should file the document* (dove dobbiamo depositare il documento)?"

Per iscriverti al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017) visitate il sito www.eflit.it



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più